



Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti*

Roma ☎ 1 GIU. 2001

Prot.n.2001/81335

Alla Direzione Centrale Rapporti Enti
Esterni

Alla Direzione Centrale Gestione
Tributi

LORO SEDI

Alla Regione Lombardia
Alla C.A. del Dr. BERTOZZI

MILANO

Al Ministero dei Trasporti
Unità di gestione Motorizzazione Civile
Via Caraccioli ROMA

All'Automobil Club d'Italia
Direzione Servizi Informativi
Via Flume delle Perle 24

ROMA

Alla SOGEI
Via Mario Caraccioli

ROMA

All'Automotoclub Storico Italiano
Corso Orbassano

TORINO

Alla Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano, 70 ROMA

* Viale Europa, 242 - 00144 Roma; Telefono 06/59973882 - fax 06/59648723

L-2222
L-2269

Oggetto: - Regime di favore per particolari categorie di veicoli d'interesse storico e collezionistico - Articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342 - Bozza di circolare.

Per le eventuali osservazioni di competenza e al fine di verificare l'effettiva possibilità di acquisire, al sistema informativo delle tasse automobilistiche, i dati di ogni singolo veicolo ammesso al regime di esenzione, si comunica che è stata predisposta una bozza di circolare - nella quale sono illustrati alcuni problemi applicativi sulla disciplina che regola il regime di favore per particolari categorie di veicoli d'interesse storico e collezionistico, introdotto dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - e alle Direzioni centrali dell'Agenzia, alla Sogei e all'AcI è trasmesso anche l'elenco dei motoveicoli predisposto dalla FMI.

Per quanto concerne le categorie ammesse al predetto regime viene chiarito che per l'individuazione dei veicoli destinatari del regime tributario di cui all'art. 63 della legge 342 del 2000 si deve far riferimento al comma 1, il quale ha precisato che i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o all'Estero, salvo prova contraria - sia per le tipologie individuate allo stesso comma 1 (veicoli di trenta anni ed oltre), sia per quelle di cui al comma 2 (veicoli di venti anni ed oltre) - al fine di determinarne la vetustà.

L'esenzione è riconosciuta ai veicoli di costruzione ultracentennale, secondo un criterio di massa, vale a dire in presenza del solo presupposto della vetustà. Il beneficio compete, quindi, "a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione", indipendentemente dal mese di costruzione (ovvero mese di prima immatricolazione) del veicolo e, quindi, per il periodo fisso d'imposta immediatamente successivo a quello in corso di pagamento.

Lo stesso beneficio è riconosciuto ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico individuati ai sensi del secondo comma dello stesso art. 63, lettere a), b) e c) su determinazione dell'ASI e per i motoveicoli anche della FMI; non è più richiesto, quindi, il requisito dell'iscrizione nei registri storici, precedentemente previsto per i veicoli d'interesse storico.

Gli adempimenti a carico dell'ASI per gli autoveicoli e per i motoveicoli anche della FMI per l'individuazione dei veicoli ammessi al regime di favore sono:

A. per i veicoli ultratrentennali la predisposizione di elenchi con l'indicazione delle categorie di veicoli e il loro periodo di produzione (comma 1 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000);

B. per i veicoli ultraventennali, considerato che il comma 2 dell'art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio o certificativo e, che, pertanto, non è prevista la presentazione all'ASI o ad altro registro storico di alcuna domanda o richiesta per il riconoscimento dello specifico regime di favore, devono essere predisposti uno o più atti a contenuto generale nei quali vanno elencate, sulla base di particolari caratteristiche e prerogative, le tipologie degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico specificandone la marca, il modello e l'anno di costruzione (comma 2 dell'articolo 63, della legge 342 del 2000).

Tale determinazione dovrà assumersi con riguardo alle tipologie di veicoli in generale, prescindendo dal concreto riscontro del loro stato d'uso o di manutenzione.

Gli elenchi predisposti dall'ASI e dalla FMI saranno portati a conoscenza dei contribuenti con adeguati mezzi di pubblicità.

Inoltre, sono stati definiti in maniera più organica i casi di esclusione dei veicoli ammessi al regime di favore, più specificatamente è stato chiarito che ai sensi del comma 1 della più volte citata legge n. 342 del 2000, le tasse

automobilistiche devono essere corrisposte nella misura ordinaria per tutti o veicoli e i motoveicoli che pur essendo ricompresi tra le tipologie individuate dai citati primo e secondo comma dell'articolo 63, sono adibiti ad "uso professionale".

Pertanto, nel definire l'uso professionale nel significato rinvenibile al Libro V del Codice Civile, che detta la disciplina delle attività professionali ed imprenditoriali, viene precisato che sono escluse dal beneficio di cui si tratta, non solo le tipologie dei veicoli elencati a titolo esemplificativo nella citata circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 (adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida), ma anche i veicoli enumerati all'art. 54 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d'opera), autoveicoli cioè, da considerare adibiti ad uso professionale per le caratteristiche tecniche possedute e specificate dallo stesso articolo 54 ad eccezione di quelli individuati alle lettere a), c) ed m) dello stesso articolo, vale a dire autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan.

Anche con riferimento ai motoveicoli operano gli stessi criteri di individuazione delle tipologie ammesse a fruire dei benefici in argomento; sono, quindi, da considerare adibiti ad uso professionale i motoveicoli individuati dall'articolo 53 del più volte citato codice della strada (motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, motoarticolati) ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c), vale a dire motocicli, motocarrozze e motoveicoli per trasporto promiscuo.

Con riferimento ai motoveicoli ed agli autoveicoli ricompresi rispettivamente nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 53 e nelle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54 del codice della strada si precisa che, qualora dal pubblico registro automobilistico risultino di proprietà di società e di imprese (ad esempio i veicoli che sono adibiti a uso di terzi - articolo 82, comma 4 e 5 del citato

codice della strada), agli stessi non si applica il regime di esenzione stabilito per particolari categorie di veicoli.

Il contribuente, tuttavia, può dimostrare ai competenti uffici locali dell'Agenzia l'uso non professionale del veicolo con idonea documentazione.

Infine, nel ribadire, le modalità, il termine e la validità del pagamento della tassa automobilistica precisati nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, è stato chiarito ulteriormente che la tassa di circolazione forfetaria, dovuta per l'utilizzazione dei veicoli sulla pubblica strada (lire 50.000 per gli autoveicoli e lire 20.000 per i motoveicoli), trova applicazione generalizzata non solo per i veicoli esentati in base al nuovo regime ma anche per quelli esentati in base alle precedenti disposizioni, ciò in quanto questi ultimi risultano ricompresi tra i veicoli di trenta ed oltre (art. 63, c. 1).

Da ultimo, è stata ulteriormente affermata la natura regionale della tassa di circolazione forfetaria, per l'esplicito rinvio del comma 4 dell'articolo 63 della più volte citata legge n. 342 del 2000, alle disposizioni che regolano la tassa automobilistica (tributo già di competenza delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

Considerata la necessità di emanare, con sollecitudine, le istruzioni sulla materia in argomento, si raccomanda di far pervenire, con urgenza, le osservazioni di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
(dr. Vincenzo Busa)

